

LEGGI E PRASSI | *Legge nazionale*

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 29 dicembre 2017, n. 302 | Supplemento Ordinario n. 62

Legge | 27 dicembre 2017 | n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
[Legge di stabilità e bilancio 2018]

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Abrogato

Articolo 1**Commi 353-355 Società sportive dilettantistiche**

Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 14 luglio 2018

[353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.] (1)

[354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;

b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.] (1)

[355. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive

dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».] (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018 ed effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.

